

## INTERROGAZIONE N. 152.25

### **Tagli al fotovoltaico: tariffa remunerazione dell'energia immessa in rete (Tariffa FER-CU) applicata da AET**

La strategia energetica 2050 a livello svizzero impone un aumento radicale della produzione di energia partendo da fonti rinnovabili, come l'eolico o il fotovoltaico.

Il 19 febbraio 2024 abbiamo presentato un'interpellanza, trasformata in interrogazione, sulla remunerazione della corrente fotovoltaica di impianti che hanno ottenuto gli incentivi FER.

Allora aveva fatto molto scalpore il passaggio dalle tariffe da 22.5 cts/kWh a 8.5 cts/kWh.

Gli avvenimenti hanno mostrato che le tariffe trimestrali sono poi scese a 3.2cts il secondo e terzo trimestre 2024 per risalire poco sopra i 9 cts nel primo trimestre 2025, e scendere a 3 cts nel secondo trimestre 2025.

Queste tariffe sono pubblicate al sito <https://www4.ti.ch/generale/fer/fondo-energie-rinnovabili-fer/tariffe-energia>.

Le aziende elettriche svizzere pubblicano le tariffe con cui si riprende la produzione di corrente elettrica da parte dei privati che è immessa in rete con scadenza trimestrale. AET lo fa da inizio 2024, mentre in precedenza le tariffe le fissava per tutto in anno civile.

Fatto sta che il prezzo della tariffa di remunerazione è fissato dopo il periodo considerato mentre la determinazione del prezzo della corrente elettrica fornita agli utenti finali avviene circa sei mesi prima dell'anno considerato. Tra questi due momenti trascorrono da nove mesi a più di un anno.

Oltre a questo distacco temporale ricordiamo che la remunerazione dell'esubero è determinata dall'AET mentre la fissazione del costo della corrente all'utente è stabilita dall'azienda distributrice.

Aldilà del fatto che al momento i proprietari di impianti sono spinti ad aumentare l'autoconsumo o lo stoccaggio, che di per sé per la politica energetica sono comunque positivi, è evidente che nell'ottica di aumentare la produzione PV ticinese, le tariffe di ritiro della corrente hanno funzione incentivante o deterrente, in particolare l'altalena dei prezzi di ritiro rendono difficoltoso un piano di ammortamento degli impianti.

Nella risposta all'interrogazione il Consiglio di Stato si era espresso favorevolmente ad una tariffa minima in linea con quanto discusso a livello svizzero (*Il Consiglio di Stato sostiene la proposta messa in consultazione dal Consiglio federale inerente una tariffa unica a livello federale*) ma non con una tariffa minima sui 10-12 cts/kWh.

Nel frattempo, nella sua seduta del 19 febbraio 2025 il Consiglio federale ha adottato il secondo pacchetto di ordinanze concernente l'attuazione della legge federale su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili. Le nuove disposizioni riguardanti, tra le altre cose, le comunità locali di energia elettrica e le remunerazioni minime entreranno in vigore il 1° gennaio 2026.

In questo modo i gestori delle reti di distribuzione sono tenuti a ritirare e remunerare in modo adeguato l'energia elettrica prodotta in impianti e immessa in rete. Se i gestori degli impianti e delle reti non riescono ad accordarsi sull'importo della remunerazione, quest'ultimo sarà ora basato sul prezzo di mercato medio trimestrale. In tal modo i produttori saranno tutelati da fluttuazioni temporanee del prezzo di mercato. Per tutelare ulteriormente i produttori da prezzi di

**INTERROGAZIONE N. 152.25**

mercato medi estremamente bassi, sono ora previste remunerazioni minime per gli impianti con una potenza fino a 150 kW. L'intento è quello di garantire un ammortamento degli impianti di riferimento nel corso della loro durata di vita, anche in caso di prezzi di mercato trimestrali durevolmente molto bassi. Per i piccoli impianti solari con una potenza inferiore a 30 kW, la remunerazione minima ammonta a 6 ct./kWh (a fronte di 4.6 ct./kWh nel progetto posto in consultazione). Per gli impianti con potenza tra i 30 e i 150 kW con consumo proprio, per i primi 30 kW ammonta sempre a 6 ct./kW, mentre per la quota di potenza al di sopra dei 30 kW ammonta a 0 ct./kWh (a fronte di 0 ct./kWh per la potenza totale nel progetto posto in consultazione). Per gli impianti a partire da 30 kW senza consumo proprio, la remunerazione minima ammonta a 6.2 ct./kWh (a fronte di 6.7 ct./kWh nel progetto posto in consultazione).

Come si può dedurre dalla pagina di confronto della remunerazione della corrente fotovoltaica dell'associazione mantello dei produttori indipendenti di energia (<https://www.vese.ch/pvtarif/>), va rimarcato che diversi distributori a livello nazionale vanno già ben oltre la remunerazione minima prevista a livello federale. In questo confronto nazionale non compare purtroppo AET in quanto non è un distributore. Confrontando le cifre appare comunque evidente la disparità tra la remunerazione di AET e quella dei distributori ticinesi.

Vista la recente politica disincentivata di AET, ci è sorto il dubbio che AET stesse valutando di non far valere la tariffa minima per la retribuzione dell'energia fotovoltaica in Ticino, nonostante questa sia stata decisa a livello nazionale e dovrebbe applicarsi a partire da gennaio 2026 in tutta la Svizzera. Questo poiché AET ha uno statuto speciale (non è un gestore di rete) ed è un'eccezione a livello svizzero in quanto la corrente fotovoltaica degli impianti sussidiati tramite il fondo FER è per legge da lei gestita. L'applicazione o meno della tariffa minima, stando alle informazioni raccolte, sarà approfondita e decisa da AET nel corso dell'autunno.

Sulla base di queste considerazioni e per le facoltà concesse, chiediamo al Consiglio di Stato:

1. Corrisponde al vero che AET potrebbe fare valere l'eccezione e quindi non adottare la remunerazione minima federale?
2. In caso affermativo non ritiene il Consiglio di Stato che si creino "forti disparità di trattamento" sia a livello cantonale (tra chi non ha ricevuto il contributo FER e chi l'ha ricevuto) che tra i produttori ticinesi e quelli negli altri Cantoni? Queste disparità non erano quelle che il Consiglio di Stato avrebbe voluto evitare con la risposta al punto 4 dell'interrogazione dello scorso anno?
3. Nel caso AET rinunciasse alla remunerazione minima come intende muoversi il Consiglio di Stato? A quel momento non sarebbe necessaria una revisione della legge cantonale dell'energia per togliere il monopolio di AET su questa corrente e ridare la competenza ai distributori e quindi far valere la remunerazione minima?
4. Come valuta il Consiglio di Stato l'iniziativa parlamentare generica IG787 che, pur mantenendo il monopolio di AET impone una maggiore collaborazione tra AET e distributori e una remunerazione equa e legata al prezzo della corrente venduta dagli stessi distributori?

Massimo Mobiglia per PVL e Giovani Verdi Liberali

Matteo Buzzi per il Gruppo Verdi del Ticino

Albertini - Beretta Piccoli - Boscolo - Bourgoïn - Buri - Ferrari - Mossi Nembrini -

Noi - Petralli - Valsangiacomo - Zanini Barzaghi